



ORDINE DEGLI  
INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI SALERNO



Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Avellino

# CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO

Etica e pratica professionale dell'Ingegnere

## SICUREZZA E LAVORI PUBBLICI

Profili di responsabilità dell'ingegnere  
nei lavori pubblici

Ing. Gaetano D'Agostino

**05 – 06 DICEMBRE 2017**

Sala Convegni - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Sala Convegni - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino



# Sommario

---

## RESPONSABILITA' AMBITO LAVORI PUBBLICI

- Profili di responsabilità nell'ambito dei lavori pubblici – Premessa
- Responsabilità del Progettista
- Responsabilità del soggetto incaricato della Verifica della progettazione
- Responsabilità del Direttore dei Lavori
- Responsabilità del Collaudatore

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### PREMESSA

La responsabilità dell'ingegnere sono di natura etica, prima ancora che professionali.

I profili di responsabilità cui l'ingegnere può essere esposto sono molteplici: essi spaziano dal profilo civile a quello penale: egli ne risponde quindi in proprio; motivo per cui ogni professionista

**È (o non E') OBBLIGATO**

**a dotarsi di apposita e capiente assicurazione contro i rischi professionali.**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### PREMESSA

La responsabilità dell'ingegnere sono di natura etica, prima ancora che professionali.

I profili di responsabilità cui l'ingegnere può essere esposto sono molteplici: essi spaziano dal profilo civile a quello penale: egli ne risponde quindi in proprio; motivo per cui ogni professionista

**E' OBBLIGATO**

**a dotarsi di apposita e capiente assicurazione contro i rischi professionali.**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

**Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri appartenenti alle Professioni Regolamentate sono obbligati:**

“a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”.

**TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI ????**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

**Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri appartenenti alle Professioni Regolamentate sono obbligati:**

“a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale”.

**TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI ????      **NO****

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

**Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri appartenenti alle Professioni Regolamentate sono obbligati:**

“a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale”.

**TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI ???? NO**

L'obbligo di assicurazione riguarda solo chi **esercita in modo effettivo l'attività libero-professionale**.

Sono esentati gli ingegneri non iscritti all'Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, come i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

Non adempiere all'obbligo alla RC professionale e non informare il cliente circa l'assicurazione professionale costituiscono **illecito disciplinare deontologico** che sarà valutato dall'Ordine professionale di competenza con **richiami, sanzioni, sospensioni e** nei casi più gravi, potrebbe essere prevista anche la **radiazione** dall'Albo.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### PREMESSA – POLIZZA PROFESSIONALE

La polizza Rc copre gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai **danni colposamente e personalmente** provocati nell'esercizio dell'attività professionale in caso di errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a terzi, inclusi i clienti.

Nel momento in cui il professionista assume l'incarico, la **polizza deve risultare attiva** e il cliente deve essere **informato sugli estremi** della copertura: massimali, rischi coperti e scoperti, franchigie.

I massimali sono scelti dal professionista in base alla tipologia di danno, al volume d'affari e al valore dell'incarico.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### **PREMESSA – NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??**

#### **Obbligo di preventivo scritto o digitale**

**Dal 29 agosto 2017**, i professionisti che accettano un incarico hanno l'obbligo di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

Il **compenso** deve essere reso noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### **PREMESSA – NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??**

#### **Trasparenza delle informazioni ai clienti**

I professionisti hanno l'obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni per assicurare la massima trasparenza nei confronti dell'utenza. Il [Dpr 137/2012](#) sulla riforma degli ordinamenti professionali, aveva già introdotto la possibilità di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni.

La legge sulla concorrenza ora rende obbligatorio ciò che prima era solo una facoltà.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### **PREMESSA – NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??**

#### **Polizze assicurative dei professionisti**

In base alla legge sulla Concorrenza, nelle condizioni generali delle polizze assicurative deve essere inserita l'offerta di un **periodo di ultrattività** della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei dieci anni successivi alla scadenza della polizza, ma riferiti a fatti verificati nel periodo di operatività della copertura.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

### **PREMESSA – accertamento responsabilità**

L'accertamento della responsabilità del professionista presuppone, a carico del danneggiato:

- la prova del danno subito;
- la prova del nesso causale tra condotta del professionista e danno;

Mentre, per essere esente da responsabilità, il professionista dovrà provare il corretto adempimento della prestazione.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

## RESPONSABILITA' - PROFILI CIVILISTICI

L'ingegnere, come prestatore di opera intellettuale (art. 2229 c.c.), è tenuto:

- in generale, ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato (Direttore Lavori).
- ma anche ad un'obbligazione di risultato (es. progettista)

L'ingegnere (art. 1176 c.c.) deve usare nella sua attività la diligenza del buon padre di famiglia. Quindi in caso di negligenza o imperizia, anche dovute a colpa lieve, risponde dei danni subiti dal committente.

L'ingegnere risponde, invece, solo per dolo o colpa grave se l'incarico affidato è particolarmente complesso (art. 2236 c.c.). L'onere della prova della complessità dell'incarico incombe sul prestatore d'opera.

Nell'eventualità di danni a terzi, **le figure professionali che intervengono nella realizzazione di un'opera sono responsabili in solido** fra loro e con l'impresa.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

## RESPONSABILITA' - PROFILI PENALISTICI

Le figure professionali che intervengono nella esecuzione di un lavoro pubblico possono rispondere (solidamente con l'appaltatore):

### Principali fattispecie di reato

- (c.p. - delitti contro la pubblica incolumità)

**art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi** 1. Chiunque ... commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.

**art. 449. Delitti colposi di danno** 1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

- (c.p. - contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni)

**art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni.** 1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovina, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a euro 309.

**art. 677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano**

**rovina.** 1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. 3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Premessa -

---

L'ingegnere nello svolgimento di incarichi nell'ambito dei lavori pubblici riveste la qualità di Pubblico Ufficiale e, pertanto, può incorrere in responsabilità per reati aggravati contro la Pubblica Amministrazione.

### Principali fattispecie di reato

- **Art. 314 c.p. peculato.** 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
- **Art. 476 ss. c.p. falso in atto pubblico** (nei documenti e nelle certificazioni contabili, cfr. art. 180 dpr 207/2010)  
Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso. Atti contabili
- **Art. 328 c.p. omissione di atti dell'ufficio.** 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Progettista -

---

**CON L'AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N° 50/2016) ALLA PROGETTAZIONE E' STATA ATTRIBUITA UN'IMPORTANZA CENTRALE.**

**PERCHE' ?**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Progettista -

---

**CON L'AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N° 50/2016) ALLA PROGETTAZIONE E' STATA ATTRIBUITA UN'IMPORTANZA CENTRALE.**

**PERCHE' ?**

**GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI SOLO SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Progettista -

---

**CON L'AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N° 50/2016) ALLA PROGETTAZIONE E' STATA ATTRIBUITA UN'IMPORTANZA CENTRALE.**

**PERCHE' ?**

**GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI SOLO SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.**

**PER LAVORI DI IMPORTI SOPRA A DUE MILIONE DI EURO LA MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E' SOLA QUELLA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Progettista -

---

**CON L'AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N° 50/2016) ALLA PROGETTAZIONE E' STATA ATTRIBUITA UN'IMPORTANZA CENTRALE.**

**PERCHE' ?**

**GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI SOLO SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.**

**PER LAVORI DI IMPORTI SOPRA A DUE MILIONE DI EURO LA MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E' SOLA QUELLA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.**

**LA POSSIBILITA' DI VARIANTI E' STATA LIMITATA .**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Progettista -

---

**CON L'AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N° 50/2016) ALLA PROGETTAZIONE E' STATA ATTRIBUITA UN'IMPORTANZA CENTRALE.**

**PERCHE' ?**

**GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI SOLO SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.**

**PER LAVORI DI IMPORTI SOPRA A DUE MILIONE DI EURO LA MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E' SOLA QUELLA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.**

**LA POSSIBILITA' DI VARIANTI E' STATA LIMITATA .**

**NEL CASO DI INTERVENTI DI RILEVANZA ARCHITETTONICA, AMBIENTALE, STORICO-ARTISTICA, ETC, OCCORRE AVVIARE CONCORSI DI IDEE E DI PROGETTAZIONE**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Progettista -

---

### PROGETTISTA – GARANZIE – VECCHIO CODICE

**IL CODICE DI CONTRATTO DI CUI AL D.lgs. N° 163/2006 OBBLIGAVA IL PROGETTISTA A DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE E PROFESSIONALE, PER I RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA**

**Infatti l'art. 111 del D.lgs. N° 163/2006 prevedeva la stipula di una polizza che:**

- andava stipulata a far data di approvazione del progetto;
- doveva coprire tutto il periodo della durata dei lavori sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- doveva avere un massimale proporzionale all'entità dei lavori progettati.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Progettista -

---

### PROGETTISTA – GARANZIE – VECCHIO CODICE

**IL CODICE DI CONTRATTO DI CUI AL D.lgs. N° 163/2006 OBBLIGAVA IL PROGETTISTA A DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE E PROFESSIONALE, PER I RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA**

**La garanzia doveva coprire:**

- le nuove spese di progettazione;
- i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32, comma 1, lettera e) dovute ad errori od omissioni nel progetto esecutivo;

Il comma 6, dell'art. 132 del Codice, precisa che per errori ed omissioni di progettazione debba intendersi: «inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Progettista -

---

### PROGETTISTA – RESPONSABILITA E GARANZIE – NUOVO CODICE

**IL NUOVE CODICE DI CONTRATTO DI CUI AL D.lgs. N° 50/2016 NON PRESCRIVE LA STIPULA DI UNA SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA FERMO RESTANDO CHE IL PROFESSIONISTA RESTA RESPONSABILE DELL'ERRORE PROGETTUALE.**

Infatti, le garanzie previste dall'art. 93 del D.lgs. N° 50/2016 non si applicano alla **redazione** della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento (art. 93, comma 10).

**In particolare, per quel che riguarda la responsabilità per errore o omissione della progettazione esecutiva il nuovo codice stabilisce che il progettista risponde dei danni causati alla stazione appaltante (art. 106, commi 9 e 10) per tali errori o omissioni; non si rinviene un riferimento espresso alla polizza del progettista ma soltanto un richiamo alla polizza RC professionale citata all'articolo 24, comma 4;**

**Conseguentemente, la stazione appaltante può solo richiedere ai soggetti incaricati della progettazione la copertura per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, del D.lgs. N° 50/2016 .**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Progettista -

---

### PROGETTISTA- RESPONSABILITA' DI CUI AL DPR n° 380/2001

- Art. 29. - Il progettista asseverante le opere subordinate a DIA o SCIA, invece, è responsabile della veridicità di quanto dichiara in ordine alla conformità **(non solo dell'intervento bensì anche del preesistente sul quale eventualmente l'intervento insiste)**. Il reato nel quale potrebbe incorrere è quello del falso ideologico (cfr. art. 481 c.p.) commesso da persona esercente un servizio di pubblica necessità (cfr. art. 359 c.p.) per il delitto di falso ideologico l'elemento psicologico richiesto è il dolo generico.
- Art. 64, comma 4 . - Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Verificatori Progetti -

---

### VERIFICATORI PROGETTO – RESPONSABILITA' E GARANZIE – VECCHIO NORME

IL DPR n° 270/2010 DEFINIVA LE RESPONSABILITA' E GARANZIE A CARICO DEI SOGGETTI INCARICATI DELLE VERIFICHE

In particolare, l'art. 56 del DPR n° 207/2010, prevedeva in termini di responsabilità:

- il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.
- il soggetto incaricato dell'attività di verifica ... **è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Verificatori Progetti -

---

### VERIFICATORI PROGETTO – RESPONSABILITA' E GARANZIE – VECCHIE NORME

**IL DPR n° 270/2010 DEFINIVA LE RESPONSABILITA' E GARANZIE A CARICO DEI SOGGETTI INCARICATI DELLE VERIFICHE**

**Invece, l'art. 57 del DPR n° 207/2010, prevedeva in termini di garanzie:**

- a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
  1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;
  2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;
- b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Verificatori Progetti -

---

### VERIFICATORI PROGETTO – RESPONSABILITA' E GARANZIE – NUOVO CODICE

**IL NUOVE CODICE DI CONTRATTO DI CUI AL D.lgs. N° 50/2016 NON PRESCRIVE LA STIPULA DI UNA SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA E NON DETTAGLIA COME PER LE VECCHIE NORME LE SPECIFICHE RESPONSABILITA'**

**Art. 26, comma 3, del D.lgs. N° 50/2016** - I soggetti deputati dell'attività di verifica, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità.

**Inoltre, si ribadisce che le garanzie previste dall'art. 93 del D.lgs. N° 50/2016 non si applicano alla redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento (art. 93, comma 10).**

**In definitiva, la stazione appaltante può solo richiedere ai soggetti incaricati della verifiche la copertura per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, del D.lgs. N° 50/2016 .**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIRETTORE DEI LAVORI – RESPONSABILITA'

Nell'ambito dei un lavori pubblico il Direttore dei Lavori è tenuto:

- a) ad assicurare la piena conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto appaltato nonché alle regole della tecnica delle costruzioni;
- b) a verificare che i materiali che l'appaltatore introduce in cantiere, per poi porli in opera, siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche richieste in contratto;
- c) a riferire immediatamente al responsabile del procedimento (e comunque all'amministrazione committente) qualsiasi circostanza che possa influire sulla corretta esecuzione dell'opera onde consentire l'immediata assunzione delle misure necessarie.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori:

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell'organo competente dell'amministrazione;

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori:

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell'organo competente dell'amministrazione;
- maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all'appaltatore;

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori:

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell'organo competente dell'amministrazione;
- maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all'appaltatore;
- esecuzione di un'opera senza concessione edilizia (nei casi in cui è richiesta) o in violazione delle distanze legali;

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori:

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell'organo competente dell'amministrazione;
- maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all'appaltatore;
- esecuzione di un'opera senza concessione edilizia (nei casi in cui è richiesta) o in violazione delle distanze legali;
- tenuta disordinata e non tempestiva del registro di contabilità ed omissione della iscrizione nello stesso delle proprie controdeduzioni alle riserve formulate dall'appaltatore;

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;
- mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole dell'impresa nell'ultimazione dei lavori;

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;
- mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole dell'impresa nell'ultimazione dei lavori;
- prescrizioni date all'appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto;

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;
- mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole dell'impresa nell'ultimazione dei lavori;
- prescrizioni date all'appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto;
- omessa o inesatta attestazione di cui **all'art. 106, co. 1, dpr 207/2010.**, preliminare all'avvio della procedura di gara, concernente l'accessibilità delle aree, l'assenza di impedimenti alla realizzazione dell'opera e l'eseguibilità del progetto da appaltare.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' DI CUI AL DPR n° 380/2001

- Vigila sull'esatta osservanza del **permesso di costruire** e delle modalità esecutive ivi stabilite (art. 29 DPR 380/2001), contestando tempestivamente a committente e costruttore eventuali violazioni

*(oltre ad essere il referente del committente per gli aspetti di carattere tecnico, assume anche la funzione di garante nei confronti del Comune dell'osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all'esecuzione dei lavori)*



#### In caso di inadempimento

- È tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese di demolizione; può esser denunciato all'Ordine dagli Uffici pubblici
- È ammessa la prova della mancanza di responsabilità
  - contestazione tempestiva
  - denuncia al dirigente o al responsabile UTC
  - Rinuncia all'incarico (tot. difformità o variazione essenziale rispetto al p.c.)

- Vigila sulla rispondenza dell'opera rispetto al progetto, alle prescrizioni esecutive, alla qualità dei materiali e della posa in opera (in part. È obbligatoria la presenza del DL per **opere in conglomerato cementizio** armato normale precompresso e a strutt. metall., art. 64 DPR 380/2001) – *nb pubblica incolumità: tecnico abilitato*

- Redige la relazione preventiva (art. 65) e quella finale (co. 6), che viene timbrata per depositato dagli uffici e che poi è consegnata dal DL al collaudatore
- Presenta l'atto di nomina del collaudatore (per le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità)



Risponde civilmente in solido con il costruttore e con il committente

- Comunica allo sportello unico il completamento dell'opera per l'effettuazione del collaudo (entro 60 gg.)



- Lavori abusivi art. 71: arresto fino a tre mesi ammenda da 103 a 1032 euro

- Mancata o ritardata presentazione relazione finale: art. 71

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

### DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA' DI CUI AL DPR n° 380/2001

in caso di inadempimento

- E' responsabile della conservazione e regolare tenuta in cantiere, per tutta la durata dell'appalto, dei documenti di cantiere (progetto e relazione vistati dagli Uffici, varianti, giornale lavori)
  - Vista periodicamente il giornale lavori
  - **ZONE SISMICHE:** oltre al permesso a costr., è necessaria l'autorizzazione scritta del competente UT regionale (art. 94) ;
  - In caso di carenze od irregolarità gli Uffici possono disporre la sospensione dei lavori (art. 97)
- Art. 73 DPR 380/01: ammenda da 41 a 206 euro
  - Sanzione penale: ammenda da 206 a 10,329 euro (art. 95)
  - Violazione d. ordine di sospensione: art. 44 DPR 380/2001: arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIREZIONE LAVORI – GARANZIE – VECCHIO CODICE

IN RAGIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 268 DEL REGOLAMENTO E ART. 113 del Codice

**IL SOGGETTO INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI ERA TENUTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE DEFINITIVA**

- l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
- **La garanzia doveva coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessava di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.**

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Direttore dei Lavori -

---

### DIREZIONE LAVORI – GARANZIE – NUOVO CODICE

**IL SOGGETTO INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI E' TENUTO A COSTITUIRE LE GARANZIE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.lgs. N° 50/2016.**

#### **CAUZIONE PROVVISORIA (2%)**

- la predetta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

#### **CAUZIONE DEFINITIVA (art. 103) – IDEM COME PER IL VECCHIO CODICE**

- l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Collaudo -

---

### COLLAUDO – PREMESSE

Negli appalti delle opere pubbliche non è ammessa accettazione dell'opera senza collaudo. In generale, l'art. 1665, comma 4, c.c. prevede che se il committente riceve senza riserva la consegna dell'opera, questa si considera accettata anche se non si è proceduto alla verifica. Costituisce, invece, atto formale indispensabile ai fini dell'accettazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione.

#### SCOPO DEL COLLAUDO

Verificare ed accertare che l'opera realizzata o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche, in conformità del contratto e delle varianti.

- → consente la liquidabilità del credito dell'impresa
- → costituisce accettazione dell'amministrazione delle opere eseguite

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI

## - Collaudo -

---

### COLLAUDO – OBBLIGHI DERIVANTI DAL DPR 380/2001

- **art. 93 – Denuncia.** Per tutti gli interventi per i quali è obbligatoria la Denuncia dei Lavori ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 9/83 e s.m.i. e dell'art. 93 del DPR n° 380/2001 s.m.i. E' quindi è obbligatorio il relativo Collaudo Statico
- **art. 67, comma 5, – Collaudo Statico.** Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
- **art. 74, comma 1, – Collaudo Statico.** Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.

# RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI - Collaudo -

---

## COLLAUDO – GARANZIE – VECCHIO CODICE

NON ERA PREVISTA ALCUNA SPECIFICA GARANZIA

## COLLAUDO – GARANZIE – NUOVO CODICE

**IL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLAUDO LAVORI E' TENUTO A COSTITUIRE LE GARANZIE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.lgs. N° 50/2016.**

Cauzione Provvisoria (2%)

Cauzione Definitiva (10%, nel rispetto dell'art. 103 del D.lgs. N° 50/2016)

---

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE